



COMUNE DI CANICATTI'

DIREZIONE V - POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO DI CIRCOLAZIONE STRADALE E
SEGNALETICA STRADALE

Sede C.da Carlino, 169;
Tel. 0922-734611 Fax. 0922-734603.

ORDINANZA N°

107

DEL

25 NOV. 2022

OGGETTO:

Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale nelle aree pubbliche e aperte al pubblico; Revisione degli orari di chiusura dei locali dove si somministrano bevande alcoliche e altro.

IL SINDACO

Rilevato che in città nelle zona "movida", nelle ville e nei giardini pubblici in alcune ore vi è una concentrazione di cittadini che, in taluni casi, possono creare fenomeni di turbativa dell'ordine pubblico

Considerato che l'Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche dei gestori di ristoranti e bar, ha valutato la possibilità di modificare parzialmente l'orario di chiusura dei suddetti locali;

Stante che l'Amministrazione Comunale intende regolamentare la somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali, nonché la revisione degli orari di chiusura dei locali dove si somministrano bevande alcoliche e altro;

Vista la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 88 del 15.12.2005 art 19 relativo ai divieti nei parchi, giardini e viali;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno vietare in tutto il territorio comunale la vendita e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità pubblica, nonché imporre la chiusura dei locali dove si somministrano bevande alle ore 01,00 del giorno successivo, fermo restando che la musica in filo diffusione venga spenta entro e non oltre le ore 24,00, nonché evitare lo stazionamento nelle ville comunali e nei giardini e ville pubbliche dalle ore 00,00 alle ore 06,00;

Vista la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i

ORDINA

- Per i motivi espliciti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, **sull'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/04/2023 dalle ore 18,00 alle ore 01,30 del giorno successivo è fatto** il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La

somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.

- E' fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
- E' sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro, se il consumo avviene all'interno dei locali e nelle aree esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.
- E' altresì imposta, fino al 30 aprile 2023 la chiusura per tutti i locali all'interno del territorio comunale, **entro e non oltre le ore 01.30 del giorno successivo;fermo restante che la musica in filo diffusione venga spenta entro e non oltre le ore 24 ,00;**
- **E' fatto altresì divieto di stazionare nelle ore notturne in tutti i parchi e ville comunali all'interno del territorio comunale dalle ore 00,00 alle ore 06,00;**

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs 267/2000 che testualmente recita: *"l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legge 20 febbraio 2017, n14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n 48 anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981, n 689."*

La presente Ordinanza avrà validità fino al 31/12/2022 con possibilità di reiterazione e/o modificazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo pretorio, sul sito web di questa Amministrazione, e alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

La P.O. n° 8
COMMISSARIO
Dott.ssa Patrizia Sola



IL SINDACO
Rag. Vincenzo CORBO